

**ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO PER I DIPENDENTI
DEI CONSORZI AGRARI**



CONFEDERAZIONE
ES.A.AR.CO.

INTEGRATIVO



S.I.A. - Confsal
SINDACATO INDIPENDENTE
SEGRETARIO FEDERAZIONE
NAZIONALE
Dott. MARIO RICCI

Testo Ufficiale
Roma, 8 maggio 2019
© PROPRIETÀ RISERVATA

CLIL - CIU
CONFEDERAZIONE LAVORO ITALIA
FEDERATA CIU

Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.

INTEGRATIVO AL
ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti dei Consorzi Agrari

Il giorno otto, del mese di maggio dell'anno duemiladiciannove, in Roma, a seguito delle trattative iniziate in data 06 febbraio 2019 e dei successivi incontri si sono riunite le sotto descritte organizzazioni sindacali:

da una parte:

- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla C.I.U.
- Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla ES.A.AR.CO.
- ES.A.AR.CO. FEDERCOOP
- ES.A.AR.CO. Agricoltura
- Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla CEPA-A

dall'altra parte:

- Unione Generale del Lavoro – UGL
- Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla SI-CEL
- Confederazione Lavoro Italia federata CIU in sigla C.L.I. C.I.U.
- ORGANISMO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA - ONAPS

FIRMA PER ADESIONE

- Sindacato Autonomo CONFISAL in sigla SIA CONFISAL

Le sopra descritte Organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo che regola i rapporti tra la micro, piccola e media impresa ed i lavoratori dipendenti delle aziende che operano nei settori vedi titolo del presente CCNL.

Le Parti, altresì si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo contrattuale, gli allegati e gli accordi da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale.

AVVERTENZA

Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali, non costituiscono elemento di interpretazione della norma.

Roma, 8 maggio 2019

Tra

Le Parti Sociali:


UGL

Unione Generale del Lavoro

SI-CEL.

Sindacato Italiano – Confederazione Europea del Lavoro


Il Segretario Generale
Dario Miccheli



O.N.A.P.S.

Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza

Il Vice Presidente
Adriano de Biase



CLI CIU

Confederazione Lavoro Italia federata CIU

Il Segretario Generale
David Conti




E

le Parti Sociali:

C.I.U.

Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali

Il Presidente
Tommaso Di Fazio



ES.A.AR.CO.

Confederazione Esercenti Agricoltori Artigiani Commercio

Il Presidente Nazionale
Daniele Gregorio Scalise



C.E.P.A. - A.


Confederazione Europea Professionisti e Aziende - Assocostruttori

Il Presidente Nazionale
Ernesto Bruziches



ES.A.AR.CO. FEDERCOOP

Il Presidente Nazionale
Francesco Carabbeta



ES.A.AR.CO. Agricoltura

Il Presidente Nazionale
Mario Moccia

Mario Moccia

FIRMA PER ADESIONE

SIA CONFSAL

Sindacato Autonomo CONFSAL

Il Segretario Nazionale
Mario Ricci

S.I.A. - Confsal
SINDACATO INDIPENDENTE
SEGRETARIO FEDERAZIONE
NAZIONALE
Dott. MARIO RICCI

for
R
T8F
flm

5

PROTOCOLLO INTEGRATIVO AL
ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli

in vigore dal 01/11/2014 fino al 31/12/2015

RINNOVATO IL 05/08/2016 valido fino al 04/08/2019

INTEGRATO E RINNOVATO IL 30/03/2018 valido fino al 29/03/202

INTEGRATO IL 08/05/2019

Si sottoscrive il presente protocollo integrativo e rinnovo all'“Es.a.ar.co. CCNL per i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli”.

Tra

Da una parte:

- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla C.I.U.
- Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla ES.A.AR.CO.
- ES.A.AR.CO. FEDERCOOP
- ES.A.AR.CO. Agricoltura
- Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla CEPA-A

Dall'altra parte:

- Unione Generale del Lavoro - UGL
- Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla SI-CEL
- Confederazione Lavoro Italia federata CIU in sigla C.L.I. C.I.U.
- ORGANISMO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA - ONAPS

FIRMA PER ADESIONE

- Sindacato Autonomo CONFISAL in sigla SIA CONFISAL

Art. 1 – Quota Ente Bilaterale Contrattuale

Le Parti Sociali di cui sopra per il presente CCNL hanno convenuto che la quota relativa all'accantonamento all'Ente Bilaterale contrattuale di riferimento viene ridefinita sostituendo lo 0,30% precedentemente stabilito nel CCNL con la quota fissa per ogni lavoratore di €. 5,00 per ogni mensilità in busta paga, da versare 1/3 a carico del lavoratore dipendente e 2/3 a carico del datore di lavoro tramite F24/UNIEMENS, tale importo potrà anche essere arbitrariamente versato totalmente dal datore di lavoro.

Art. 2 – Previdenza sanitaria integrativa

Le Parti Sociali di cui sopra hanno costituito il “FONDO SANITA' ENTI BILATERALI” presso MBA – Mutua Basic Assistance, fondo sanitario integrativo facoltativo al quale possono accedere i lavoratori dipendenti e i datori di lavoro delle Aziende iscritte all'Ente Bilaterale versando tramite F24/UNIEMENS una quota supplementare per il profilo A di € 60,00 annue divise in 12 mensilità da 5 €. E per il profilo B di €. 120,00 annue divise in 12 mensilità da 10,00 €. L'accesso a tale fondo avviene regolamentato da apposito regolamento.

Art. 3 – Organismo Paritetico

Le Parti Sociali in ottemperamento di quanto stabilito dagli Accordi Stato-Regioni, decidono di procedere con l'applicazione della norma per tutti i loro CCNL attraverso gli Organismi Paritetici Provinciali EFEI (OPP EFEI) Comparativamente Rappresentativi con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa 693/2015 del 24/05/2016 numero affare 00693/2015, essendo gli stessi già costituiti in tutta Italia da una o più Parti Sociali Datoriali e Sindacali firmatarie di questo CCNL, ed attraverso l'Organismo Paritetico Nazionale EFEI Italia in sigla OPN EFEI ITALIA, precedentemente costituito e formato dalle Parti Sociali Maggiormente Rappresentative Comparativamente Quali UGL e CIU (entrambi hanno un membro nel CNEL) da tutti gli Enti Bilaterali di emanazione dei CCNL previsti dal Protocollo di Accordo Interconfederale del 17 febbraio 2018 che ne nominano i membri delle aree di settore relativamente allo loro competenza, demandando a quest'ultimo tutti gli oneri relativi

alla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4 – Commissione CCNL Lavoro e Sicurezza dell'Istituto ad Ordinamento Universitario CIELS

Le Parti Sociali firmatarie del presente Protocollo Integrativo e Rinnovo contrattuale, tramite la Confederazione ES.A.AR.CO. socio dell'Istituto ad Ordinamento Universitario CIELS di Padova con D.M. 30 marzo 2010 hanno deciso di delegare alla "Commissione CCNL Lavoro e Sicurezza" la validazione dei percorsi formativi in tema di contenuti didattici conformi alla norma. La conformità degli stessi viene certificata attraverso l'apposizione del logo della Commissione e della firma in calce del Presidente della stessa.

La Commissione è costituita da undici (11) sottocommissioni, una per ognuno dei nove macro settori ateco, una sottocommissione per la Privacy ed una Sottocommissione per le Discipline Bio Naturali.


Ad ogni sottocommissione sono nominati tecnici esperti di settore dagli Enti Bilaterali composti dalle Parti Sociali firmatarie del presente Protocollo Integrativo e Rinnovo Comparativamente Maggiormente Rappresentative, quali istituti contrattuali di settore.

Art. 5 – Commissione di Certificazione D.Lgs 276/2003 e D.P.R. 177/2011

Le Parti Sociali firmatarie del presente Protocollo e in qualità di Parti Sociali Maggiormente Rappresentative Comparativamente (UGL, CIU) costituenti gli Enti Bilaterali contrattuali dei CCNL previsti dal Protocollo di Accordo Interconfederale del 17 febbraio 2018, intendono offrire il servizio di Certificazione dei Contratti di Lavoro, e la Certificazione di Rinunce e Transazioni in sede di certificazione del Contratto.

Tale servizio viene erogato attraverso la "Commissione di Certificazione Unitaria dei 9 Macro Settori", Commissione già costituita tra gli Enti Bilaterali di emanazione dei CCNL sottoscritti dalle Parti Sociali Maggiormente Rappresentative Comparativamente di cui sopra (UGL, CIU aventi un membro nel CNEL) che opera in conformità e come previsto dal D.Lgs. 276/2003 e dal D.P.R. 177/2011, secondo un preciso iter dettagliatamente descritto nel suo "Regolamento".

Letto, approvato e sottoscritto
Roma 08 maggio 2019

The image shows several handwritten signatures. On the left, there is a signature in blue ink. To its right, there are two signatures in black ink, one of which is quite large and stylized. Further right is another black signature. Below these, there are more signatures: a large, loopy black one on the left, followed by a black one that looks like 'Di', and then a black one that looks like 'flor'. At the bottom center, there is a signature that appears to be 'TFF'.

AGRICOLTURA - Consorzi agrari
ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti dei consorzi agrari
01 NOVEMBRE 2014
(Decorrenza: 01 novembre 2014 - Scadenza: 31 dicembre 2015)

RINNOVATO IL 05 AGOSTO 2016
(Decorrenza: 05 agosto 2016 - Scadenza: 04 agosto 2019)

INTEGRATO E RINNOVATO IL 05 MARZO 2018
(Decorrenza: 30 marzo 2018 - Scadenza: 29 marzo 2021)

INTEGRATO 08 MAGGIO 2019
(Decorrenza: 30 marzo 2018 - Scadenza: 29 marzo 2021)

Parti stipulanti

Da una parte:

- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla C.I.U.
- Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla ES.A.AR.CO.
- ES.A.AR.CO. FEDERCOOP
- ES.A.AR.CO. Agricoltura
- Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla CEPA-A

dall'altra parte:

- Unione Generale del Lavoro - UGL
- Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla SI-CEL
- Confederazione Lavoro Italia federata CIU in sigla C.L.I. C.I.U.
- ORGANISMO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA - ONAPS

FIRMA PER ADESIONE

Sindacato Autonomo CONFSAI in sigla SIA CONFSAI

Testo del c.c.n.l.

Premessa

La situazione economica mondiale venutasi progressivamente deteriorando dalla seconda metà del 2008, a tutt'oggi non dà ancora segni di sicura ripresa seppure alcuni degli indici significativi mostrano qualche positiva evoluzione.

In questo non felice contesto i Consorzi agrari costituiscono tuttora, in molte regioni, una struttura equilibratrice del mercato dei prodotti agricoli, in particolare dei cereali e dei mezzi tecnici per l'agricoltura, nonché lo strumento ancorché sottovalutato ma indispensabile per fornire agli agricoltori l'assistenza tecnica necessaria per l'innovazione e il miglioramento delle produzioni agricole e la loro valorizzazione attraverso la graduazione dell'immissione nei mercati dei prodotti conferiti. La professionalità del personale ha, sotto questo aspetto, una rilevanza strategica e su di esso è sempre stata ed è posta la massima attenzione al momento della selezione delle risorse da immettere nella struttura consortile.

Pur in un momento particolarmente delicato sotto il profilo procedurale, il rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori dei Consorzi agrari si pone come un punto di convergenza tra diverse valutazioni e diverse strategie nell'ottica del mantenimento sostanziale dell'unità della categoria.

Le parti auspicano altresì che si possano realizzare collegamenti e sinergie tra le aziende consortili e le strutture pubbliche regionali e nazionali titolari delle politiche agricole che, da un lato, favoriscano un positivo sviluppo dei Consorzi e, dall'altro, offrano agli operatori agricoli validi punti di riferimento per la loro attività.

Alla luce di tali concordi valutazioni si è pervenuti al rinnovo del c.c.n.l. per i lavoratori dei Consorzi agrari, tenendo conto sia dell'evoluzione legislativa intervenuta dall'ultimo rinnovo sia degli orientamenti che vanno emergendo nella contrattazione nazionale.

Parte prima - RELAZIONI SINDACALI

Art. 1

(Sistema contrattuale e procedure per il rinnovo del c.c.n.l.)

1. Il sistema contrattuale, di cui al presente articolo, intende dare attuazione ai principi ispiratori dell'accordo interconfederale, le cui disposizioni, anche non riprodotte, s'intendono qui integralmente richiamate. Alla luce di quanto sopra il sistema contrattuale prevede un contratto collettivo nazionale di lavoro e un secondo livello di contrattazione aziendale per le materie delegate.
2. Il contratto nazionale avrà durata triennale sia per la parte economica che per la parte normativa e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti stipulanti, con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto stesso.
3. Le richieste per il rinnovo del c.c.n.l. saranno presentate, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno cinque mesi prima della scadenza e le trattative per il rinnovo verranno aperte nei quindici giorni immediatamente successivi alla presentazione delle stesse in modo da pervenire alla stipulazione del nuovo contratto possibilmente entro il termine di scadenza di quello disdetto. Nei sette mesi decorrenti dalla data di presentazione delle richieste, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

L'aumento economico, definito dal rinnovo contrattuale, decorre dal primo giorno successivo alla scadenza del contratto. Qualora nel termine dei successivi tre mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l. non si sia raggiunto alcun accordo per il suo rinnovo, le Parti definiranno gli aspetti economici relativi al periodo di carenza contrattuale.

Art. 2

(Contrattazione di secondo livello)

In ogni singolo Consorzio verrà stipulato un accordo integrativo del presente contratto tra i rappresentanti dell'amministrazione e le R.S.U./R.S.A., unitamente alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

La contrattazione a livello aziendale riguarderà esclusivamente le materie, di seguito indicate, per le quali il contratto nazionale rinvia la definizione alle parti aziendali, nei limiti e secondo le procedure di seguito precisate, nel rispetto del principio secondo cui la contrattazione aziendale non dovrà riguardare materie già definite a livello nazionale.

Gli accordi integrativi aziendali hanno durata triennale e la loro stipulazione non potrà comunque avvenire prima che sia trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del c.c.n.l. Le proposte per il rinnovo dell'accordo di secondo livello dovranno essere inviate al Consorzio tre mesi prima della scadenza ed il consorzio dovrà avviare la trattativa entro un mese dal ricevimento delle stesse. In caso di mancato accordo le Parti nazionali interverranno per verificare i motivi che lo hanno impedito per tentare di rimuoverli.

Le parti nazionali assumono l'impegno di intervenire per garantire i principi sopra affermati, qualora in sede locale ne venisse richiesta la deroga.

La contrattazione aziendale riguarda le materie il cui rinvio è stato espressamente previsto dal c.c.n.l. con gli artt. 4, 8, 15 (secondo e terzo comma), 22 (sesto, ottavo, nono e decimo comma), 23 (terzo comma), 26 (terzo, quinto e settimo comma), 30 (quinto comma), 33 (secondo comma), 35 (terzo, quarto e sesto comma), 39 (secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma), 40, 45, 51 (primo, terzo e quarto comma).

Sarà, inoltre, di competenza della contrattazione aziendale la definizione delle modalità, dei criteri e degli obiettivi a cui dovranno essere collegate le erogazioni salariali di secondo livello, denominate premio di risultato, che dovranno tassativamente avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo e previdenziale stabilito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione del D.L. n. 67/1997.

Tali erogazioni dovranno essere variabili e non predeterminabili, in quanto strettamente collegate al parziale o totale conseguimento degli obiettivi prefissati e non saranno utili ai fini di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Gli obiettivi a cui saranno collegate le erogazioni salariali definite a livello aziendale, dovranno essere correlati ai risultati legati all'andamento economico del Consorzio agrario, quale si desume dal bilancio aziendale, oppure alla verifica di positivi risultati derivanti da una diversa organizzazione del lavoro concordata tra le parti al fine di conseguire, anche mediante il ricorso a flessibilità di orario di lavoro e/o alla realizzazione di programmi intesi a ottenere incrementi di produttività o miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi forniti agli operatori agricoli.

Nei Consorzi agrari nei quali non è stata rinnovata la contrattazione integrativa aziendale sarà definito, d'intesa con la Rappresentanza sindacale aziendale (R.S.U./R.S.A.), laddove costituita, un premio annuale di risultato, collegato ai fini della detassazione a criteri di misurazione economica desumibili dalle risultanze del bilancio o, nel caso dei Consorzi in liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio delle attività di impresa, della situazione riepilogativa annualmente trasmessa al Ministero che esercita la vigilanza. I suddetti criteri faranno riferimento, progressivamente, all'incremento del rapporto tra fatturato e numero dei dipendenti, alla differenza positiva tra valore e costi della produzione (punti A - B del bilancio) e al positivo risultato di esercizio.